

vecchia casa paterna. Nè vale che sia stata benedetta col sacro rito l'unione non gradita; *quando el me fose metudo enpazado per la chesia*, dice il povero padre, *sia fato quello che comanda la chesia, ma la raxon ch'io digo che lo xe andè a scavazar lo colo contra lo mio honore e de casa mia e soe*. Ligio all'autorità della Chiesa, rispetta i propri obblighi, ma non rinnega la coscienza che vuol difeso l'onore geloso della famiglia. La podestà legale è disarmata, perchè s'arresta alla soglia del libero consenso, che i figli possono esercitare così nel bene come nel male contro la volontà paterna, ma la podestà paterna protesta; ed ossequente, per pio rispetto, ai doveri cristiani, si serve dei mezzi legali, che le consentono di manifestare l'intimo dolore di sentirsi ferita ne' sentimenti più delicati.

Il legame matrimoniale deve esser benedetto dal sacerdote; onde solitamente in chiesa si svolge tutto il rito; la potestà civile non esercita tutela alcuna sul valore morale del matrimonio: e quando s'ingerisce in questa materia, difende le ragioni patrimoniali derivanti dall'unione stessa, o reprime gli abusi delittuosi che recano turbamento all'ordine sociale. Soltanto nel 1323 apparisce in modo sicuro la vigilanza dello stato sulla celebrazione del matrimonio ⁽¹⁾, con l'obbligo che precedano ad essa le pubblicazioni formali, da farsi, quattro giorni innanzi, nella chiesa della rispettiva parrocchia per mezzo di un banditore o di un *ministeriale di palazzo*, debitamente approvato dai giudici dell'*esaminador*, nell'ora dell'elemosina, alla presenza di due testimoni, stendendo un regolare istrumento dell'avvenuta grida. Ma in questa legge si ricercerebbe invano l'imposizione di un rito civile accanto a quello religioso; diverso era lo spirito della legge, come diversa ne era la finalità. Poichè la donna, fuori del matrimonio, non era perpetuamente soggetta all'autorità paterna, ma, divenuta maggiorenne, usciva dalla patria potestà, e perciò poteva contrarre obbligazioni, esercitare il commercio e disporre del proprio patrimonio; laddove, maritata, *propter ipsius pudicitiam*, non era tenuta a comparire in giudizio, nè, vivo il marito, a promuovere azioni sui beni di lui senza pregiudizio de' suoi diritti ⁽²⁾. D'altra parte non si poteva certamente permettere che la santità del matrimonio coprisse volgari inganni, a danno di chi avesse in buona fede concesso un credito che poteva divenire inesigibile. Da un matrimonio clandestino la legittima aspettativa dei creditori restava delusa, perchè essi non potevano più intentare una lite contro la debitrice, tutelata dalla potestà maritale, nè ricorrere contro il marito, non obbligato a riconoscere i debiti della moglie anteriori al matrimonio. Perciò le disposizioni della legge non considerano la non soddisfatta obbligazione come impedimento al matrimonio, ma vogliono la pubblicità degli sponsali come guarentigia ai creditori per la tutela, in tempo utile, dei loro diritti, ed in ogni caso sanciscono la colpa del marito quando il matrimonio sia stato fatto violando le forme prescritte per renderlo di pubblica ragione.

Ordinariamente la solennità nuziale si accompagna al rito religioso, seguendo la tradizione, la quale muove dalla nuda semplicità del patto consensuale per assurgere

⁽¹⁾ Arch. di Stato. M. C. Fronesis, c. 117 v., 118 r. « Die secundo octubris (1323). Cum multa bona nostrorum civium sepius inhonestissime contractentur, ex eo quod mulieres multimode aliquibus debentes, que non possunt a creditoribus se taliter tueri, occultissime se maritant et immediate a viris conducuntur, que postquam in potestate virorum sunt nullatenus possunt conveniri, que non solum in damnum privatorum set etiam in publicum convertuntur, capta fuit pars quod aliquis non possit conducere aliquam in uxorem, que non sit in potestate patris vel que non sit minor XVI annis, nisi tali conditione et forma, quod per octidies ab epyphania usque ad dominicam septuagesime per dies quattuor, ante quam ipsam conducatur, faciat coniugium stridari in ecclesia contracte, ubi moratur sponsa eius, per preconem seu ministerialem nostri palatii in hora qua per presbiteros acceptantur oblaciones, qui ministerialis debeat esse cum duobus testibus, a quibus prefata verba audiantur, primo accipiendo licenciam a nostris iudicibus examinatum de stridacione predicta et ex eorum testimonio brevium extrahatur. Si autem aliquis uxorem sine dicta stridacione conducet volumus quod, tamquam fideiussor et debitor principalis, possit conveniri a creditoribus pro mulieris debito sive debitis retroactis ».

⁽²⁾ *Statutum Ven.*, l. I, c. 6; l. III, c. 54.